

*COMUNE DI ANZIO*

*PROVINCIA DI ROMA*

***REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI  
E SUI SERVIZI***

**TESTO EMENDATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 19 NOVEMBRE 2013**

## **INDICE**

- ARTICOLO 1 - Istituzione della tassa**
- ARTICOLO 2 - Ambito e scopo del Regolamento**
- ARTICOLO 3 - Piano finanziario e determinazione delle tariffe**
- ARTICOLO 4 - Principi di determinazione della tariffa**
- ARTICOLO 5 - Presupposto della tassa**
- ARTICOLO 6 - Esclusione della tassa**
- ARTICOLO 7 - Soggetto attivo**
- ARTICOLO 8 - Base imponibile**
- ARTICOLO 9 - Commisurazione della tariffa**
- ARTICOLO 10 - Classificazione dei locali e delle aree scoperte**
- ARTICOLO 11 - Disciplina delle riduzioni tariffarie**
- ARTICOLO 12 - Riduzioni ed esenzioni**
- ARTICOLO 13 - Riduzione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati**
- ARTICOLO 14 - Maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili**
- ARTICOLO 15 - Decorrenza e cessazione della tassa**
- ARTICOLO 16 - Denunce**
- ARTICOLO 17 - Accertamento**
- ARTICOLO 18 - Versamento**
- ARTICOLO 19 - Potere dei comuni**
- ARTICOLO 20 - Funzionario responsabile**
- ARTICOLO 21 - Rimborsi**
- ARTICOLO 22 - Sanzioni**
- ARTICOLO 23 - Contenzioso giudiziale**
- ARTICOLO 24 - Tassa giornaliera di smaltimento**
- ARTICOLO 25 - Entrata in vigore del Regolamento**

## **Istituzione del tributo**

1. Il presente Regolamento istituisce con decorrenza 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune, ai sensi dell'art. 14 D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011.

## **ARTICOLO 2**

### **Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, ai sensi del comma 22 art. 14 D.L. 201/2011, disciplina i criteri di applicazione del tributo annuale e giornaliero, con particolare riferimento a:
  - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
  - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
  - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

## **ARTICOLO 3**

### **Piano finanziario e determinazione delle tariffe**

1. Annualmente il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e precedentemente approvato dallo stesso consiglio comunale.
2. Il soggetto che svolge il servizio consegna tutte le informazioni necessarie alla predisposizione degli atti di pianificazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di applicazione delle tariffe.
3. Il Piano finanziario viene determinato in relazione ai principi espressi nel D.P.R. 158/99

## **ARTICOLO 4**

### **Principi di determinazione della tariffa**

1. La tariffa e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 158/99.
2. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

## **ARTICOLO 5**

### **Presupposto della tassa**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, nonché alla presentazione della relativa dichiarazione, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ARTICOLO 6**

### **Esclusione della tassa**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A tal fine il contribuente dichiara nella denuncia originaria o di variazione gli specifici elementi di esclusione, riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Sono da ritenersi in condizioni di non imponibilità ai fini del tributo:
  - a) Le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, come cabine elettriche, vani ascensori, nonché le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura, i silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
  - b) I sottotetti qualora non utilizzati. Il sottotetto è da considerare utilizzabile quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'introdosso del solaio, è superiore a ml. 1.80 e quando sia collegato strutturalmente ai locali tassabili;
  - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - d) le unità immobiliari inagibili e inutilizzabili, prive di qualsiasi mobile o suppellettile, prive di almeno due delle seguenti utenze: gas, acqua, luce;
  - e) Ogni altro locale o area scoperta che natura e destinazione non è suscettibile di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene, inoltre conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e nei modi indicati nel successivo art. 13.

## **ARTICOLO 7**

## **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Nella determinazione della prevalenza viene considerata l'intera superficie dell'immobile inclusa quella eventualmente esclusa ai fini della tassazione.

## **ARTICOLO 8 Base imponibile**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-*bis* art. 14 D.L. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, TIA1 o TIA2.
3. Solo ai fini accertativi, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

## **ARTICOLO 9 Commisurazione della tariffa**

1. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **ARTICOLO 10 Classificazione dei locali e delle aree scoperte**

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, come di seguito meglio specificato:

### **Utenze domestiche**

<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

## Utenze non domestiche

Cat	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	stabilimenti balneari
6	esposizioni ed autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo
10	Ospedali
11	uffici, agenzie, studi professionali
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccherie
15	negozi particolari: filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica
18	attività artigianali: falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti
19	carrozzeria, autofficine, elettrauto
20	attività industriali con capannone di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
23	mense, birrerie, amburgherie
24	bar, caffè, pasticceria
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio
28	ipermercati di generi misti
29	banchi mercato generi alimentari
30	discoteche, night club

2. I locali e le aree pertinenziali o complementari delle utenze domestiche vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati.
3. Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso a cui sono adibite le aree e i locali, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economico-professionale, il tributo è dovuto distintamente sia per l'utenza domestica che per l'attività svolta in base alla tariffa prevista per la specifica attività, ognuna commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 16, fatta eccezione per le variazioni

del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari anagraficamente residenti, la categoria di appartenenza viene determinata in relazioni alla loro potenzialità a produrre rifiuti ed indicata nell'atto di approvazione delle tariffe annuali.

6. Al fine di snellire e semplificare il procedimento di denuncia, in sede di richiesta di residenza l'utente contestualmente sottoscrive la propria denuncia ai sensi dei commi precedenti.

## **ARTICOLO 11**

### **Disciplina delle riduzioni tariffarie**

1. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche.
2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, nonché un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero per le utenze non domestiche.

## **ARTICOLO 12**

### **Riduzioni**

1. Il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguenti riduzioni:
  - a) Utenze domestiche:
    - Per le abitazioni principali occupate da pensionati di età non inferiore a 60 anni, con nucleo familiare composto da una sola persona con reddito di pensione complessivo lordo non superiore alla pensione minima Inps, proprietario del solo immobile adibito a propria abitazione e sue dirette pertinenze, è prevista una riduzione del 70%;
    - Per le abitazioni principali occupate da almeno un pensionato di età non inferiore ai 60 anni, con nucleo familiare composto di due persone con reddito complessivo lordo non superiore al doppio della pensione minima Inps, proprietari del solo immobile adibito a propria abitazione e sue dirette pertinenze, è prevista una riduzione del 50%;
    - Per le abitazioni principali occupate da pensionati di età non inferiore ai 60 anni, con nucleo familiare composto da una sola persona con reddito di pensione complessivo lordo non superiore al doppio della pensione minima Inps, proprietario del solo immobile adibito a propria abitazione e sue dirette pertinenze è prevista una riduzione del 30%.
    - Per abitazione con presenza nel nucleo familiare residente, di un disabile con invalidità non inferiore al 75% risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare sia non superiore ai seguenti limiti suddivisi per numero componenti nucleo familiare:

Numero componenti	Reddito
1	€. 9.000,00
2	€. 12.000,00
3	€. 15.000,00

4	€ 18.000,00
Oltre i 4	€ 21.000,00

ed i cui componenti del nucleo familiare non siano proprietari di altro immobile oltre quello adibito a propria abitazione e sue dirette pertinenze, è prevista la riduzione di 1/3 della tariffa.

b) Utenze non domestiche:

- Per le aree scoperte operative ed adiacenti a locali tassati per attività rientranti nelle categorie 22, 23 e 24, come meglio specificate nell'art. 13 del presente regolamento, a esclusivo utilizzo estivo, è prevista una riduzione del 15% sulle tariffe totali;
- Per gli stabilimenti balneari è prevista una riduzione del 50% sulla tariffa totale, fermo restando la raccolta differenziata dei rifiuti, da effettuarsi in base alle modalità prescritte dall'Ufficio Ambiente;
- Per le aree scoperte che non costituiscono pertinenza od accessorio di locali diversi dalle abitazioni, ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30%. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
4. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del **31 dicembre - solo per l'anno 2013**. Ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
5. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.
6. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro.

### ARTICOLO 13

#### Riduzione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. Nell'obiettivo difficoltà di poter delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali non assimilati, rispetto agli urbani, vengono individuate le seguenti percentuali di riduzione da applicare all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Cat.	Descrizione	Perc. riduzione
20	Attività industriali con capannone di produzione	36%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	36%
19	Carrozzerie	30%
19	Autofficine in genere ed elettrauto	25%
4	Distributori di carburante	25%



18	Attività artigianali tipo bottega	20%
11	Studio medico, odontotecnici, dentisti, veterinari	20%
25	Supermercati	10%
28	Ipermercati generi misti	20%

2. Per le utenze non comprese nell'elenco di cui al comma 1, che hanno diritto all'agevolazione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati, si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta. Se il caso specifico non è riconducibile a nessuna delle categorie previste, per le utenze con diritto alla riduzione per smaltimento autonomo dei rifiuti non assimilati per quantità si applica una riduzione del 10%
3. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del **31 dicembre – Solo per l'anno 2013.** ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
4. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il contribuente deve presentare al comune la prova dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente attraverso la consegna dei relativi formulari d'identificazione dei rifiuti.
5. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.
6. ***I formulari a consuntivo debbono essere consegnati alla U.O. Ambiente per la verifica.***

#### **ARTICOLO 14**

##### **Maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili**

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica la maggiorazione prevista dalla legge di competenza erariale, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Tutte le riduzioni eventualmente accordate vengono applicate anche alla maggiorazione.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Decorrenza e cessazione della tassa**

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente ai giorni nei quali si è protratto l'utilizzo dell'immobile

#### **ARTICOLO 16**

##### **Denunce**

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del Regolamento hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale. Entro lo stesso termine devono essere presentate le denunce di cessazione o di variazione.
2. La denuncia deve essere presentata su apposito modello messo a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali, approvato come allegato al presente regolamento.
3. Qualora per gli anni successivi le condizioni di tassabilità rimangano invariate resta valida la denuncia originaria. In caso contrario l'utente è obbligato a denunciare, nelle medesime forme previste dal comma precedente, ogni variazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, comprese le cessazioni.
4. La denuncia originaria, o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, gli elementi identificativi dei componenti che detengono o occupano l'immobile (per le società,

enti o simili i dati relativi al rappresentante legale), l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono anche essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale; l'ufficio comunale preposto provvede a rilasciare una ricevuta della denuncia presentata. E' prevista la spedizione per posta – allegando tutta la documentazione richiesta, nonché copia del documento di identità, per la quale fa fede la data del timbro postale di spedizione.

## **ARTICOLO 17**

### **Accertamento**

1. In caso di denuncia incompleta o infedele, l'ufficio comunale provvede ad emettere, avviso di accertamento in rettifica.
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento di ufficio.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le relative destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego dell'agevolazione o riduzione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
4. Gli avvisi di accertamento di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono inoltre contenere l'indicazione dell'organo presso il quale può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
5. La notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione o sarebbe dovuta essere presentata.

## **ARTICOLO 18**

### **Versamento**

1. Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato, in quattro rate trimestrali, come di seguito meglio specificato:

1° rata	31 gennaio
2° rata	30 aprile
3° rata	31 luglio
4° rata	31 ottobre
2. Eventuali situazioni di conguaglio rispetto ad eventuali variazioni intervenute negli ultimi mesi dell'anno possono essere recuperate sul versamento della I° rata dell'anno successivo.
3. Il versamento può avvenire anche in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Il versamento deve essere effettuato nella forma riconosciuta dalla vigente normativa in materia.
5. Il versamento non deve essere eseguito quando il tributo annuale totale per tutti gli immobili occupati o detenuti, risulti inferiore a euro 12,00 .
6. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il mancato versamento delle somme entro i termini previsti comporta, oltre ogni altro importo previsto per legge, l'applicazione della sanzione del 30% per omesso, parziale o

tardivo versamento. Il contribuente può altresì ravvedersi autonomamente attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97.

## **ARTICOLO 19**

### **Potere dei comuni**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## **ARTICOLO 20**

### **Funzionario responsabile**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **ARTICOLO 21**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione e di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio od il rimborso con le modalità ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Non si provvede a rimborso per importi inferiori ad euro 12,00.

## **ARTICOLO 22**

### **Sanzioni**

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 *relativo all'art.14 del Decreto Legge 201/2011*, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

## **ARTICOLO 23**

### **Contenzioso giudiziale**

1. Contro gli atti emanati dall'ente comunale, il contribuente può ricorrere alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali nei tempi e modi previsti dalla legge.

**ARTICOLO 24**  
**Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Il Comune istituisce una tariffa giornaliera di smaltimento applicata agli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubblici. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare.
2. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100 per cento.
3. La denuncia per l'uso temporaneo si intende assolta contestualmente al pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche (Cosap) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. .

**ARTICOLO 25**  
**Entrata in vigore del Regolamento**

1. Dalla data in entrata in vigore del presente regolamento vengono contestualmente abrogate le norme contenute nelle precedenti disposizioni regolamentari in materia di Tariffa RSU, che restano valide solo per la gestione della stessa fino al 31/12/2012.
2. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1.01.2013.

Timbro per ricevuta

Al Comune di Anzio  
Ufficio Tributi  
Piazza C. Battisti 25  
00042 ANZIO

OGGETTO: Modello di dichiarazione Tributo sui rifiuti e sui servizi – Anno

### ANAGRAFICA

Nominativo	<input type="text"/>	C.F.	<input type="text"/>
Luogo di nascita	<input type="text"/>	data di nascita	<input type="text"/>
Residenza			
Indirizzo	<input type="text"/>	cap	<input type="text"/>
		Città	<input type="text"/>
		Pr	<input type="text"/>
Recapito (solo se diverso dalla residenza)			
Indirizzo	<input type="text"/>	cap	<input type="text"/>
		Città	<input type="text"/>
		Pr	<input type="text"/>
Recapito telefonico	<input type="text"/>	Indirizzo mail	<input type="text"/>

### Dati unità immobiliari a destinazione ordinaria (cat. A, B, C)

Prog.	Ubicazione	Dati Catastali				Sup. (mq)	Destinazione d'uso Tipologia Attività
		Foglio	Part.	Sub	Cat.		
1							
2							
3							
4							

### Dati unità immobiliari a destinazione speciale (cat. D, E)

Prog.	Ubicazione	Dati Catastali				Sup. (mq)	Destinazione d'uso Tipologia Attività
		Foglio	Part.	Sub	Cat.		
1							
2							
3							
4							

### Dati aree scoperte

Prog.	Ubicazione	Dati Catastali			Sup. (mq)	Destinazione d'uso Tipologia Attività
		Foglio	Part.	Sub		
1						
2						
3						
4						

**VARIAZIONE**

Data

Nuova Iscrizione  
A titolo di  Proprietario  Usufruttuario  Locatario  Comodatario

Altro

Cancellazione

Motivo  Vendita immobile  locazione immobile

Altro

**RIDUZIONI**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**FIRMA**

\_\_\_\_\_

**Allegati:**

- Documento di riconoscimento in corso di validità;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.